

PROPOSTA PER UNA CARTA DEI DIRITTI DEI CONCEPITI

Il preambolo della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) afferma che:

Considerato che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli artt. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'art. 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Il Comitato per la Carta dei diritti dei concepiti così costituito:

Rappresentante: Avvocato Virginia Lalli, dottorato in Ordine Internazionale e Tutela dei diritti umani.

Supplente: Avvocato Pietro Guerini

Alessia Affinito Filosofa; Mariannina Amato psicologa, psicoterapeuta; Fabio Massimo Aureli avvocato; Prof. Antonio Baldassarre, presidente merito della Corte Costituzionale; Anna Catenaro Avvocato Presidente di Avvocatura in Missione; Giorgia Brambilla. Bioeticista, teologa moralista; Antonio Corsi avvocato, dottore *Utroque Iure*; Stefania Coco Avvocato; Emiliano Ferri Avvocato; Debora Impieri Avvocato presidente Animec; Erba Alighiero Prof. di scienze statistiche a riposo. Giorgio Celsi, infermiere; Stefano degli Abbati medico; Juon Carlos Gentile Avvocato; Paolo Giovanelli Avvocato st.; Nicoletta Lalli Avvocato; Dr. Silvia Lovergine, ginecologa; Massimo Magliocchetti giurista bioeticista MpV Roma; Prof. Pierluigi Pavone filosofo; Maristella Piar Avvocato; Giuseppe Noia medico; Daniela Salvatore Avvocato; Domenico Scilipoti Isgrò, Senatore e Medico; Prof. Antonio Spagnolo, direttore istituto bioetica università Cattolica Sacro Cuore.

PROMUOVE

LA CARTA DEI DIRITTI DEL CONCEPITO

Art. 1 La vita umana inizia ed è tutelata dal suo concepimento naturale ed in tutti i suoi stadi;

Art. 2 Tutti i concepiti, indipendentemente dal sesso, dal patrimonio genetico, da stati patologici, dalle condizioni di salute proprie e della madre, dalle condizioni economiche e sociali e dalle modalità del concepimento hanno pari dignità e il diritto a nascere. E' vietato creare embrioni artificialmente e crioconservarli.

Art. 3. Tutti i concepiti sono soggetti di diritto e le decisioni che li riguardano devono sempre privilegiare il supremo interesse del minore;

Art. 4 Tutti i concepiti hanno il diritto di completare il proprio sviluppo nel corso di tutto il periodo della gravidanza esclusivamente nell'utero materno;

Art. 5 Tutti i concepiti sono titolari del diritto di essere mantenuti dai genitori e di ereditare;

Art. 6 Tutti i concepiti hanno il diritto di vivere la loro vita prenatale nei nove mesi di gravidanza in serenità e nel rispetto delle proprie condizioni, in considerazione dell'importanza di tale periodo per il loro sviluppo psico-fisico. Affinché siano tutelati la naturale crescita e lo sviluppo del concepito e la realtà della sua vita fisica, emotiva e psicologica in costruzione e conseguentemente per favorire relazioni adeguate e convenienti tra il concepito ed i genitori, questi potranno avvalersi della figura del *Prenatal Tutor* il quale approfondisce i molteplici aspetti biofisici ed anche psichici riferiti all'arco temporale che dal concepimento e dalla vita fetale si estende fino al parto e ai nove mesi dopo il parto stesso;

Art. 7. Tutti i concepiti sono titolari del diritto alla salute, con conseguente diritto al risarcimento se vittima di un danno procurato da parte dei genitori o di un terzo.

Art. 8 Tutti i concepiti sono liberi da problemi economici, sociali e di salute che possano riguardare gli adulti, inclusi i genitori, né dovranno essere sacrificati per le problematiche dei genitori. Nessun concepito dovrà espiare per reati commessi dai genitori, quale lo stupro;

Art. 9. Tutti i concepiti hanno diritto a ricevere interventi medici terapeutici che comprendano anche eventuali trattamenti invasivi per impedire che il feto senta dolore (cure palliative prenatali). Sono da evitare, infatti, danni da dolore che possano incidere sullo sviluppo neuropsichico del feto. Il corpo del feto è da considerarsi indisponibile; dunque, è inammissibile eseguire esami invasivi che non siano finalizzati al benessere del

suo organismo, considerato nel suo complesso o intervenire chirurgicamente sul corpo del feto, se non ai fini di palliazione prenatale o di vera e propria terapia.

Art. 10 Gli Stati aderenti riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte dei concepiti con disabilità. Ogni concepito con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica sulla base dell'uguaglianza con gli altri. Gli Stati aderenti si impegnano a prevenire il rifiuto discriminatorio d'assistenza medica o di cure e servizi sanitari e si impegnano a fornire specificamente servizi sanitari necessari ai concepiti con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità. Gli Stati aderenti si impegnano ad intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo ad a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie nonché a fornire ai genitori informazioni in merito alle cure.

Art. 11 Tutti i concepiti hanno il diritto all'identità e a conoscere, una volta nati, il proprio padre e la propria madre biologici, salvo il caso di parto in anonimato che prevede il diritto della madre all'oblio e a mantenere riservata la sua identità,

Art. 12 Tutti i concepiti hanno il diritto ad una degna sepoltura, né i loro corpi potranno essere utilizzati per fini commerciali o esperimenti scientifici;

Art. 13 Viene costituito un Comitato permanente per i diritti dei concepiti con la funzione di monitorare l'applicazione della Carta da parte degli Stati ed esaminare i rapporti sulle misure adottate per dare attuazione alle disposizioni della Carta nonché per valutare i progressi compiuti nell'esercizio dei diritti in essa sanciti. Esso elabora pareri e raccomandazioni sulle relazioni che gli Stati invieranno ogni triennio.

Il Comitato incoraggia gli Stati aderenti ad adottare politiche che implementino i diritti della Carta a cooperare con altre istituzioni e organizzazioni internazionali e regionali che si occupano della promozione e protezione dei diritti e del benessere del concepito.

Il Comitato organizza riunioni, incoraggia le istituzioni nazionali e locali competenti in materia di diritti e protezione del minore, pubblicizza le proprie conclusioni e presenta raccomandazioni ai governi.

Il Comitato costituirà un Osservatorio per l'elaborazione di approfondimenti, studi statistici, linee guida anche per prevenire violazioni dei diritti dei concepiti quale l'aborto.